

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Nicola Giuliano - Dottore commercialista  
Aldo Fazzini- Consulente aziendale

Matteo Martelli - Dottore commercialista  
Andrea Gasparoni – Dottore commercialista

CIRCOLARE N. 08/2019

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

## **PREMESSA**

Con la presente circolare analizziamo le modifiche introdotte dall'art. 4 di cui alla Legge 28.6.2019 n. 58 relativa alle modifiche procedurali in materia di patent box.

## **MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL PATENT BOX**

L'art. 4 del D.L. 30.4.2019 n. 34, convertito con la Legge 28.6.2019 n. 58, ha introdotto la possibilità, in alternativa alla procedura di *ruling*, di determinare direttamente in dichiarazione il reddito agevolabile ai fini del *Patent box* (c.d. opzione “fai da te”). La disciplina del “Patent BOX”, prevede della modalità di calcolo distinte del reddito agevolabile a seconda che si tratti di uso diretto o indiretto dei beni immateriali:

- nel caso di utilizzo indiretto del bene immateriale intangibile, i redditi agevolati sono di immediata identificazione, poiché di fatto, coincidono con i compensi (le royalties) che si ritraggono dalla concessione in uso a terzi del bene immateriale;
- nel caso di sfruttamento diretto del bene, la determinazione del reddito agevolabile appare più complessa, poiché, in tale caso occorre determinare la quota di reddito attribuibile al bene: la disciplina originaria del Patent Box prevede che in caso di utilizzo diretto di un bene immateriale il contributo economico dello stesso alla produzione del reddito complessivo del beneficiario dell'agevolazione venga determinato sulla base di un accordo con l'Agenzia delle Entrate (si tratta nello specifico, di un *ruling*, redatto conformemente alla disciplina dettata dall'art. 31 ter del D.p.r 1973/600).

Secondo la nuova disciplina, infatti ai sensi di quanto previsto dall'articolo in commento, il contribuente può procedere alla determinazione diretta del beneficio, rinviando il controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria ad un momento successivo, senza la necessità di esperire la c.d. procedura di *ruling*.

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Con il provv. Agenzia delle Entrate 30.7.2019 n. 658445 sono state definite le disposizioni attuative della nuova opzione.

## **2 ESERCIZIO DELL'OPZIONE IN BASE AL DECRETO CRESCITA**

Possono esercitare l'opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile i titolari di reddito d'impresa che optano per il Patent box.

### ***ALTERNATIVA AL RINNOVO DEL RULLING***

Possono esercitare l'opzione "fai da te" anche coloro che hanno già concluso un accordo a seguito della procedura di ruling, in alternativa al rinnovo dello stesso.

### ***RULLING IN CORSO AL 01.05.2019 E RINUNCIA ESPRESSA***

Possono esercitare la suddetta opzione anche i soggetti che all'1.5.2019 (data di entrata in vigore del D. L n. 34/2019) avevano in corso una procedura di ruling.

A tal fine occorre presentare un'apposita comunicazione:

- nella quale il contribuente, con specifico riferimento all'istanza a suo tempo presentata, manifesta, in maniera irrevocabile, l'espressa volontà di rinunciare alla prosecuzione della procedura stessa;
- tale comunicazione deve essere trasmessa, tramite PEC o con raccomandata A/R, all'ufficio presso il quale è pendente la procedura di ruling.

## **3. MODALITA' DELL'ESERCIZIO DELL'OPZIONE "FAI DA TE"**

In base a quanto stabilito all'articolo 1.4 del provvedimento prot. n. 658445/2019, l'opzione:

- va comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta al quale si riferisce l'agevolazione Patent box;
- ha durata annuale;
- è rinnovabile;
- è irrevocabile

## **4 UTILIZZO DEL PATENT BOX IN CASO DI ESERCIZIO DELL'OPZIONE E DELLA VARIAZIONE IN DIMINUZIONE**

A seguito dell'esercizio della suddetta opzione, il contribuente ripartisce la variazione in diminuzione, relativa alla quota di reddito escluso ed agevolabile:

- ripartita in tre quote annuali di pari importo;

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

- indicata nella dichiarazione dei redditi e dell'IRAP relativa al periodo di esercizio dell'opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta successivi.

## ***RULING IN CORSO AL 01.05.2019***

I soggetti che all'1.5.2019 avevano in corso una procedura di ruling e optano per la determinazione diretta del reddito agevolabile, nel rispetto delle condizioni sopra esposte, devono ripartire la somma delle variazioni in diminuzione relativa ai periodi d'imposta cui si riferisce l'agevolazione Patent box in tre quote annuali di pari importo, da indicare nelle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP relative al periodo d'imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta successivi.

## **5 DOCUMENTAZIONE**

I soggetti che optano per la determinazione diretta del reddito agevolabile devono indicare le informazioni necessarie in idonea documentazione, predisposta secondo quanto previsto dal Provvedimento del 30.7.2019 n. 658445.

### ***Assenza della documentazione - Effetti***

La totale assenza di documentazione comporta il recupero integrale dell'agevolazione, con conseguente applicazione degli interessi e irrogazione di sanzioni.

### **5.1 CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE**

La documentazione idonea necessaria per l'opzione "fai da te", è costituita da un documento, articolato in due sezioni, A e B, contenenti i dati, le informazioni e gli elementi seguenti:

La sezione A contiene le seguenti informazioni riferibili al periodo d'imposta dell'agevolazione Patent box:

- struttura partecipativa dell'impresa anche in relazione alle imprese associate ed eventi straordinari;
- operazioni con imprese associate;
- modello organizzativo dell'impresa;
- caratteristiche del mercato di riferimento e dei principali fattori di competitività;
- descrizione della catena di valore dell'impresa;
- funzioni, rischi e beni dell'impresa;
- beni immateriali (elenco dei beni immateriali dell'impresa, inclusi quelli non agevolabili ai fini del Patent box, che dia evidenza e descriva i beni immateriali oggetto di agevolazione ai fini del Patent box, nonché l'eventuale vincolo di complementarità e il titolo di disponibilità economica e/o giuridica);
- attività di ricerca e sviluppo (tale informazione viene fornita attraverso una nota descrittiva delle attività di ricerca e sviluppo svolte dall'impresa, con separata indicazione e descrizione delle attività direttamente collegate allo sviluppo, mantenimento e accrescimento del valore dei beni immateriali oggetto di agevolazione Patent box; il

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

contribuente deve disporre della documentazione attestante lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo come previsto dalla disciplina Patent box);

- plusvalenze da cessione di beni immateriali agevolabili;
- eventuali somme ottenute a titolo di risarcimento o di restituzione dell'utile a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, per inadempimento a contratti aventi ad oggetto i beni immateriali agevolabili e per violazione dei diritti sugli stessi beni.

Nella sezione B devono invece essere indicate:

- le informazioni di sintesi sulla determinazione del reddito agevolabile (tale informazione può essere resa attraverso una scheda di sintesi con riferimento alla variazione in diminuzione indicata in dichiarazione, dia evidenza della quota di reddito agevolabile riferibile al periodo di applicazione dell'agevolazione);
- le valutazioni riferibili ai beni immateriali oggetto dell'agevolazione Patent box; tale informazione può essere fornita attraverso un prospetto esplicativo degli eventuali processi valutativi e di stima che in occasione di tali operazioni, abbiano interessato le immobilizzazioni aziendali, con particolare riferimento a quelli oggetto di valutazione del Patent Box;
- il metodo adottato (CUP - Metodo di confronto del prezzo, RPSM - Metodo transazionale di ripartizione degli utili, altri metodi), dettagliando le informazioni relative a ciascun metodo opportunamente utilizzato, secondo quanto richiesto dal provvedimento attuativo, nonché le ragioni di utilizzo dello stesso.

Qualora parte delle informazioni previste alle sezioni A e B siano già contenute nella documentazione predisposta ai fini del regime degli oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento o nella documentazione esibita nell'ambito della procedura di Patent box, il contribuente ha la facoltà di operare un mero richiamo alla documentazione già in suo possesso.

### ***Documentazione idonea per le microimprese, le piccole e medie imprese***

Le microimprese, le piccole e medie imprese potranno utilizzare in caso di utilizzo diretto, nell'ambito dell'applicazione del metodo del Residual Profit Split, le analisi di benchmark di settore sulla base dei codici attività previsti dalla nomenclatura ATECO 2007, messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate su richiesta.

Il contribuente potrà inviare una formale e specifica richiesta all'Ufficio Accordi preventivi della Direzione Centrale Grandi Contribuenti:

- tramite e-mail, all'indirizzo [dc.gc.accordi@agenziaentrate.it](mailto:dc.gc.accordi@agenziaentrate.it);
- o via posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo [dc.gc.accordi@pec.agenziaentrate.it](mailto:dc.gc.accordi@pec.agenziaentrate.it).

Resta ferma la facoltà del contribuente di effettuare proprie analisi.

Le microimprese possono inoltre predisporre le sezioni A e B, in forma semplificata, fornendo informazioni equipollenti a quelle ivi indicate, coerentemente con le dimensioni della propria struttura organizzativa ed operativa.

## **5.2 FORMA, ESTENSIONE CONDIZIONI DI EFFICACIA DELLA DOCUMENTAZIONE IDONEA**

La documentazione deve essere:

- redatta in lingua italiana (gli elementi conoscitivi e i dati che si riferiscono ad operazioni con imprese associate estere o parti terze estere possono essere presentati in lingua inglese);
- firmata dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi;
- redatta per ciascun periodo d'imposta per il quale il soggetto beneficiario ha optato per la determinazione diretta del reddito agevolabile.

La documentazione produce effetti esclusivamente per il periodo d'imposta cui si riferisce e deve essere conservata fino allo scadere del termine di decadenza per l'accertamento di cui all'art. 43 del DPR 600/73.

### ***Assenza della firma elettronica con marca temporale***

L'assenza della firma elettronica con marca temporale o la non corrispondenza al vero, in tutto o in parte, delle informazioni fornite nella documentazione esibita, comportano, anche disgiuntamente, il recupero integrale dell'agevolazione Patent box, con conseguente applicazione degli interessi e irrogazione di sanzioni.

### ***Documentazione idonea***

Fermo restando quanto sopra indicato, la documentazione è considerata idonea in tutti i casi in cui la stessa fornisca agli organi di controllo i dati e gli elementi necessari per riscontrare la corretta determinazione del reddito agevolabile, a prescindere dalla circostanza che il metodo utilizzato, le modalità applicative e i criteri adottati dal contribuente risultino diversi da quelli individuati dall'Amministrazione finanziaria. L'Amministrazione finanziaria non utilizza le informazioni contenute nella documentazione idonea per scopi diversi da quelli istituzionalmente riconducibili all'attività di controllo.

## **6 COMUNICAZIONE DEL POSSESSO DELLA DOCUMENTAZIONE**

Il contribuente che detiene la suddetta documentazione deve darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta per il quale beneficia dell'agevolazione Patent box.

In assenza di tale comunicazione, il contribuente non può avvalersi della disapplicazione delle sanzioni di cui all'art. 1 co. 2 del DLgs. 471/97 in caso di rettifica da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Per gli esercizi fino al 2018, il contribuente che ha determinato autonomamente e indicato in dichiarazione il reddito agevolabile, effettua la comunicazione del possesso della documentazione tramite PEC o raccomandata A/R da inviare all'ufficio competente in ragione del proprio domicilio fiscale.

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

## **7 DISAPPLICAZIONE DELLA SANZIONE PER INFEDELE DICHIARAZIONE**

Qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria, il contribuente consegna all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, in caso di rettifica del reddito escluso dal concorso alla formazione del reddito d'impresa, determinato dai soggetti che hanno optato per il suddetto regime agevolativo, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, non si applica la sanzione per infedele dichiarazione di cui all'art. 1 co. 2 del DLgs. 18.12.97 n. 471.

### *Termini di consegna della documentazione*

La consegna della documentazione all'Amministrazione finanziaria deve essere effettuata entro 20 giorni dalla relativa richiesta.

Se nel corso del controllo o di altra attività istruttoria emerge l'esigenza di disporre di informazioni supplementari o integrative, queste dovranno essere fornite entro 7 giorni dalla richiesta.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Legnano, 23 settembre 2019

Studio Giuliano